

Lega Societa' di Pallacanestro Serie A

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(Aggiornato al 12 Aprile 2010)

1. La giustizia di Lega

1.1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa sancita dall'articolo 55 dello Statuto FIP, le società associate conferiscono alla Lega il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari previste dal presente Regolamento di Giustizia.

2. Infrazioni disciplinari

2.1) Costituisce infrazione disciplinare: - l'inadempimento di obblighi e l'inosservanza di divieti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti o dalle decisioni della Lega;

2.2) l'inadempimento di impegni di qualsiasi tipo assunti nei confronti della Lega o di altre società associate;

2.3) gli atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi della Lega o di altre società associate;

2.4) gli atti od omissioni che impediscano od ostacolino le revisioni contabili e le verifiche stabilite dalla Lega;

2.5) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate che denigrino la Lega od altre società o persone facenti capo ad altre società ;

2.6) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega ovvero idonei a determinare azioni o reazioni violente da parte di propri sostenitori;

2.7) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate che si pongano in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva;

2.8) delle infrazioni disciplinari sopraelencate rispondono i soggetti non tesserati anche con personalità giuridica, direttamente od indirettamente collegati a società associate, ai loro dirigenti, ai loro tecnici ai loro giocatori ed a chiunque altro operi nell'ambito della società medesima. Le sanzioni da irrorare a tali soggetti riversano i loro effetti per responsabilità oggettiva sulla società a cui si fa riferimento e, pertanto, gli Organi di Giustizia della Lega, una volta accertato qualsivoglia coinvolgimento del non tesserato, equipareranno la posizione dello stesso a quella di tutti i tesserati della società associata, con ogni conseguenza regolamentare.

2.9) gli atti od omissioni che impediscano od ostacolino la partecipazione dei giocatori o tecnici agli eventi organizzati dalla Lega;

2.10) gli altri atti o comportamenti definiti come infrazioni disciplinari, nei regolamenti o nelle deliberazioni della Lega;

3. Sanzioni nei confronti delle società associate

3.1. Nei confronti delle società associate responsabili di infrazioni disciplinari possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso-in cui non siano riscontrate né dolo né colpa grave

b) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata . Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.

c) l'espulsione dalla Lega, nel caso di infrazioni di estrema gravità, salvo l'eventuale

provvedimento di esclusione dal campionato che compete alla FIP.

3.2. La sanzione pecuniaria semplice comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dall'organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell'importo minimo di € 5.000,00 fino a un massimo di € 25.000.

3.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dall'organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell'importo minimo di € 20.000,00 fino a un massimo di €150.000,00.

3.4. Tutte le sanzioni pecuniarie possono sempre essere irrogate anche in aggiunta a sanzioni di altro tipo.

3.5. L'Assemblea può deliberare di modificare gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie con la maggioranza dei due terzi delle società associate.

3.6. Nel caso di infrazione ascrivibile al comportamento di soggetti di cui al punto 2 "infrazioni disciplinari", oltre alla irrogazione della sanzione principale, alla società può anche essere inibito, per un periodo massimo di un anno, lo svolgimento di attività di Lega per il tramite del soggetto responsabile.

3.7. Il mancato pagamento volontario di una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo di giustizia comporta l'automatico raddoppio della stessa e il diritto della Lega ad escutere la fidejussione della società.

3.8 Sanzioni per infrazioni di lieve entità

In caso di infrazioni di lieve entità, tali da non arrecare pregiudizio rilevante alla Lega o a terzi, né da rivelare dolo o colpa di intensità o grado particolarmente apprezzabile, è prevista la possibilità per il Giudice di Lega di comminare un'ammenda per ammontare non superiore a € 2.000,00.

Ricevuta la comunicazione dell'ammenda, l'interessato può trasmettere in Lega a mezzo telefax, memoria scritta a sostegno delle proprie ragioni entro le successive 48 ore.

Il Giudice di Lega valuterà se accogliere, anche solo parzialmente, le argomentazioni difensive e, pertanto, se confermare, ridurre ovvero revocare l'ammenda.

Il provvedimento non è impugnabile.

4. Sanzioni stabilite da norme speciali

4.1 Le norme e i regolamenti di Lega, che siano approvati con la maggioranza prevista dall'art. 11 dello Statuto, possono stabilire, per specifiche infrazioni, sanzioni pecuniarie edittali di ammontare anche superiore a quello previsto dall'art. 3 del presente regolamento. Per la determinazione in concreto anche di tali sanzioni si applicano le disposizioni dell'art. 5.

5. Determinazione della sanzione

5.1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell'infrazione;

b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;

d) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:

- la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;

- la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;

- l'aver commesso l'infrazione per eseguirne o occultarne un'altra;

- l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;

e) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:

- il ravvedimento spontaneo prima dell'inizio della procedura disciplinare;

- l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;

- l'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;

- non aver mai subito sanzioni.

5.2. Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l'affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.

6. Gli organi di giustizia

6.1. Gli organi di giustizia della Lega sono:

- il Giudice di Lega, organo monocratico;
- la Commissione d'appello, organo collegiale formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

6.2. Gli organi di giustizia sono eletti dall'Assemblea, restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

6.3. La carica di componente degli organi di giustizia e' incompatibile con incarichi di qualsiasi genere, presenti o ricoperti negli ultimi cinque anni, in una società associata, negli organi di giustizia federali, nel Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nell'alta Corte di Giustizia e nel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

6.4. Gli organi di giustizia operano di norma presso la sede della Lega e si avvalgono del suo personale; possono delegare al Direttore o al Segretario generale la firma di eventuali atti o comunicazioni relativi ai procedimenti.

6.5. Il Giudice di Lega giudica, in primo grado, in merito alle infrazioni disciplinari ed irroga le relative sanzioni.

6.6. La Commissione d'appello giudica:

- in secondo grado, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Giudice di Lega;
- in grado unico, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni ed i provvedimenti degli altri organi della Lega, ad esclusione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni di natura o portata generale ed astratta.

6.7. Gli organi di giustizia decidono con provvedimento motivato.

6.8. La Lega comunica senza indugio il testo integrale delle decisioni alla o alle società interessate.

7. Azione disciplinare

7.1. Il Presidente o il Direttore generale (se nominato) esercita l'azione disciplinare:

- d'ufficio, sulla base delle risultanze di atti, verbali o relazioni formati da organi o ispettori di Lega;
- sulla base di circostanziato esposto inviato da una società associata.

7.2. Il Presidente o il Direttore generale, se nei fatti accertati o esposti ravvisa la ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, trasmette al Giudice di Lega una relazione scritta con allegata la eventuale documentazione probatoria. La Lega trasmette senza indugio relazione ed allegati al soggetto incolpato, che può far pervenire in Lega eventuali controdeduzioni entro dieci giorni.

7.3. Se al contrario non ravvisa nei fatti esposti da una società la ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, il Presidente o il Direttore generale ne comunica per iscritto i motivi alla società esponente, la quale entro il termine perentorio di dieci giorni può proporre ricorso, chiedendo che il Giudice di Lega si pronunzi ugualmente sulla infrazione disciplinare oggetto dell'esposto. Analogo ricorso può essere proposto, in caso di silenzio del Presidente o del Direttore generale, decorsi sessanta giorni dall'esposto. La Lega trasmette senza indugio l'istanza, l'esposto e gli eventuali allegati al soggetto incolpato, che può far pervenire in Lega eventuali controdeduzioni entro dieci giorni.

8. Procedimento dinanzi al Giudice di Lega

8.1. A seguito della relazione del Presidente o del Direttore generale, di cui all'articolo 7.2., o del ricorso della società, di cui all'articolo 7.3., il Giudice di Lega, se ritiene ammissibile il ricorso, fissa l'udienza dandone comunicazione alle parti interessate.

8.2 Il Giudice di Lega regola lo svolgimento dell'udienza nella maniera più opportuna, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; sente le parti presenti ed i loro eventuali difensori nonché il Presidente, il Direttore generale o un suo delegato i quali assumono le definitive conclusioni; procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione eventualmente necessari.

All'esito, riserva di pronunciare la sua decisione.

8.3. Il Giudice di Lega scrive e sottoscrive la decisione, che è depositata presso gli uffici della Lega entro venti giorni dall'udienza.

8.4. Le decisioni del Giudice di Lega sono impugnabili solo in caso di irrogazione di sanzioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate.

8.5. In caso di assoluzione del soggetto incolpato (art. 7.3 RG), il Giudice di Lega può porre a carico della società esponente, in tutto o in parte, le spese di difesa dell'incolpato stesso.

9. Procedimento dinanzi alla Commissione d'appello

9.1. La domanda si propone con ricorso indirizzato alla Commissione d'appello da depositarsi presso gli uffici della Lega, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione impugnata.

9.2. La Lega trasmette senza indugio alle parti interessate copia del ricorso e dei relativi allegati.

9.3. La Commissione d'appello, esaminato in via preliminare il ricorso, se non lo dichiara d'ufficio manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, fissa l'udienza per la discussione entro un termine non superiore a venti giorni, dandone immediata comunicazione alle parti interessate.

9.4. Le parti possono presentare eventuali controdeduzioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, mediante deposito presso gli uffici della Lega. La Lega provvede senza indugio a trasmettere copia agli altri interessati.

9.5. La Commissione d'appello fissa l'udienza, di cui la Lega dà comunicazione alle parti interessate. La Commissione d'appello regola lo svolgimento dell'udienza nella maniera più opportuna, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; sente le parti presenti ed i loro eventuali difensori nonché il Presidente, il Direttore generale o un suo delegato; può procedere al compimento di nuova attività istruttoria e rinnovare quella eventualmente compiuta in primo grado.

All'esito, riserva di pronunciare la sua decisione.

9.6. La Commissione d'appello delibera a maggioranza a norma dall'articolo 276 del codice di procedura civile; il presidente, o un componente da lui delegato, sottoscrive la decisione, che è depositata entro venti giorni dall'udienza.

9.7. Le decisioni della Commissione d'appello non sono soggette ad impugnazione, fatto salvo l'eventuale ricorso all'arbitrato di cui agli articoli 21-22 dello Statuto. Se il ricorso è respinto, la Commissione d'appello può porre a carico del ricorrente, in tutto o in parte, le spese di difesa delle eventuali parti resistenti. In caso di accoglimento parziale del ricorso, la Commissione d'appello può disporre il rimborso dell'importo sostenuto per l'instaurazione del giudizio, in misura proporzionale all'esito dello stesso oppure dichiarare compensate le spese.

10. Tassa di ricorso

10.1 I ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere accompagnati, a pena di

irricevibilità, dalla prova del versamento della apposita tassa di ricorso, dell'importo stabilito dall'Assemblea.

10.2 E' assoggettato alla medesima tassa anche il ricorso ex art. 7.3 RG.

11. Sospensione dei termini

11.1 Il decorso dei termini del procedimento sanzionatorio, di cui agli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento, resta sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno